



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ADAMO, DEL VECCHIO, DONAGGIO, DE SENA,
SERRA, BAIO, BASSOLI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA,
SCANU e DI GIOVAN PAOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2009

Modifiche alla normativa per la concessione del porto d’armi
e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di aggiornare la disciplina sul porto d'armi e sulla detenzione di armi ad uso sportivo, al fine di introdurre dei controlli sul rilascio delle licenze più stringenti e al tempo stesso più efficaci.

La presente proposta di legge riprende in parte un disegno di legge presentato, sull'analogo tema, nella XIV legislatura dal senatore Cortiana (atto Senato n. 2256) e vi unisce delle proposte provenienti dal progetto di legge in materia di assicurazione civile per la detenzione di armi, presentato dall'onorevole Naccarato nella corrente legislatura alla Camera (atto Camera n. 1019). Questo ad evidenziare come, anche in precedenza, la materia sia stata oggetto dell'interesse del legislatore - nonché di progetti di legge largamente convergenti - senza che poi si sia pervenuti ad un'organica modifica della disciplina vigente.

Tuttavia l'inerzia del legislatore su questi temi non è più tollerabile. Giorno dopo giorno in Italia si ripetono gravi fatti di sangue in cui innocenti perdono la vita perché vittime di persone che sottoposte a gravi *stress*, traumi psicologici o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti abusano tragicamente delle armi che troppo facilmente lo Stato ha concesso loro.

Impossibile dimenticare i gravi e tragici fatti di sangue di Via Carcano a Milano, di Aci Castello in provincia di Catania e di tanti altri casi simili. È un preciso dovere morale per il legislatore dare una risposta concreta ai parenti delle vittime di quelle stragi cercando di modificare la disciplina vigente in materia. Non è più pensabile che nel nostro Paese per ricevere la licenza per il porto d'armi sia sufficiente un certificato medico e che non siano previsti periodici

controlli sulla permanenza dei requisiti. Attualmente, infatti, la legge 6 marzo 1987, n. 89, stabilisce che per poter ottenere e per potere rinnovare la licenza di porto d'armi, sia necessario dimostrare, semplicemente attraverso presentazione di un certificato medico, di essere in possesso di determinati requisiti psicofisici, i quali sono specificati dal decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998. Compito del legislatore dovrebbe essere proprio quello di dare dignità di normativa primaria a delle disposizioni che finora sono affidate ad un regolamento ministeriale.

In quest'ottica, l'articolo 1 prevede la modifica alla legge 6 marzo 1987, n. 89, stabilendo che al fine di ottenere il porto d'armi debba essere prodotto dal richiedente un certificato medico di idoneità psicofisica; tale certificato dovrà poi essere ripresentato anche al momento del rinnovo annuale della licenza. La verifica dei suddetti requisiti spetta a un collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza. Di tali provvedimenti deve essere data tempestiva comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio di residenza anagrafica dell'interessato.

L'articolo 2 stabilisce che la durata della licenza per il porto d'armi del fucile da caccia abbia durata triennale e che al momento del rinnovo debba essere prodotto nuovamente dal richiedente un nuovo certificato di idoneità psico-fisica.

L'articolo 3 modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza introducendo una nuova condizione che deve essere attestata dal certificato medico ovvero l'assenza di malattie mentali o di segni di disturbi psico-comportamentali.

L'articolo 4 modifica l'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, alla luce delle disposizioni che il presente disegno di legge propone.

L'articolo 5 istituisce un'anagrafe informatizzata dei detentori di armi, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e sulla base dei dati trasmessi dalle aziende sanitarie locali. Il secondo comma stabilisce che le aziende unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere alle questure, entro sette giorni dal rilascio del certificato, i nominativi dei soggetti che hanno loro richiesto il certificato e segnalare coloro che sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali. Nei confronti di detti soggetti le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, compresi i fucili per uso di caccia.

L'articolo 6 stabilisce che le armi ad uso sportivo debbano essere custodite esclusivamente presso il Tiro a segno nazionale o presso associazioni di tiro iscritte ad una federazione sportiva affiliata al CONI e che chiunque acquisti un'arma ad uso sportivo

sia tenuto a farne immediata denuncia alle autorità competenti. Il comma 2 prevede una modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di specificare che il possessore dell'arma è tenuto alla denuncia e non il titolare della sezione del tiro a segno o della federazione affiliata al CONI.

L'articolo 7 introduce l'obbligo per i detentori di armi comuni da sparo, elencate all'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, così come prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. Inoltre tale articolo stabilisce che l'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione deve essere attestato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio e la rata del premio.

L'articolo 8 reca la norma sanzionatoria prevedendo che il trasgressore delle norme introdotte dall'articolo 6 venga punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro secondo quanto già previsto dall'articolo 697 del codice penale per la detenzione abusiva di armi.

Per questo motivo, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89)

1. All'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Alla documentazione richiesta per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento del rinnovo annuale della licenza di porto d'armi, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previo accertamento dei requisiti psicofisici di cui al comma 1 effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

1-ter. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato».

2. Il Ministro del lavoro, della salute o delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, le modalità di composizione del collegio di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, della

legge 6 marzo 1987, n. 89, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui al medesimo articolo 1, comma 1-bis, della citata legge n. 89 del 1987.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 22
della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni, di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa».

Art. 3.

*(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773)*

1. All'articolo 35, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «malattie mentali» sono inserite le seguenti: «o da segni di disturbi psico-comportamentali».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 9
della legge 18 aprile 1975, n. 110)*

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all'autorità di pubblica si-

curezza il certificato di cui al quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

Art. 5.

(Anagrafe informatizzata)

1. Nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le aziende unità sanitarie locali istituiscono una banca dati in cui sono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d'armi.

2. Le aziende unità sanitarie locali che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenute a trasmettere alle questure, entro sette giorni dal rilascio del certificato e nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato e a segnalare coloro i quali sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti le Forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 6.

(Detenzione di armi per uso sportivo)

1. Alla legge 25 marzo 1986, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Chiunque acquista un'arma di cui al comma 2 deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri.

3-ter. Le armi di cui al comma 2 devono essere custodite esclusivamente presso le sedi di federazioni sportive riconosciute dal CONI.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità relative alla custodia delle armi di cui al comma 3-bis».

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Delle armi per uso sportivo è consentito il trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva e comunque solo in occasione della partecipazione del titolare della licenza a manifestazioni sportive o nel caso di cambio di residenza del titolare della licenza».

2. All'articolo 38, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «reali carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-bis e 3-ter, della legge 25 marzo 1986, n. 85».

3. All'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e di sei per le armi ad uso sportivo» sono soppresse.

Art. 7.

*(Obbligo di stipula di polizza
d'assicurazione civile)*

1. Chiunque possiede o detiene una o più armi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza.

3. I detentori o i possessori che intendono dimettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio.

4. L'adempimento dell'obbligo di stipula della polizza di assicurazione stabilito dal comma 1 deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

5. Il trasferimento di proprietà dell'arma comporta la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, come modificati dall'articolo 6 della presente legge, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.